Provincia di Latina

Settore Pianificazione Urbanistica - Trasporti

Prot. n. 54831 del 03 LUG 2013

OGGETTO: Capozzi Alessandra - Dispensa dall'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) 1071/2009- Disposizione di diniego.

IL DIRIGENTE

- Premesso che:

- La Sig.ra Capozzi Alessandra con nota del 13.04.2013, acquisita agli atti con prot. n° 33332 del 16.04.2013, ha presentato la domanda di dispensa dall'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) 1071/2009;

- con nota prot. n 36071 del 24.04.2013, questa Provincia ha comunicato la non accoglibilità della sopra citata istanza in quanto la non ha maturato il periodo di attività richiesto dal Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 40 del 20.04.2012, applicativo delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D.L. n. 5 del 09.02.2012, come convertito con Legge n. 35 del 04.04.2012.

- Considerato che nella predetta nota è stata data notizia all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i. e del regolamento provinciale sul procedimento amministrativo approvato con D.C.P. n°22 del 30/04/2009, del preavviso di diniego e venivano assegnati dieci giorni dal ricevimento della stessa per la presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da idonea documentazione;

- Verificato che l'interessata ad oggi non ha presentato osservazioni e/o documentazione in riscontro alla nota provinciale prot. n.3671 del 24.04.2013;

- Vista l'istruttoria prot. n. 54721 del 03.07.2013, in atti, predisposta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Ludovica Caradonna;

- Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

- Visto il regolamento provinciale sul procedimento amministrativo, approvato con DCP n. 22 del 30/04/2009;

- Visto il TUEL, D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Per quanto sopra espresso

DISPONE

1. di non accogliere l'istanza di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e sm.i. e del citato Regolamento Provinciale;

2. la comunicazione e trasmissione del presente provvedimento all'interessato, ai sensi dell'art.14 comma 4, del suindicato Regolamento.

Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Ludovica Caradonna

Il Dirigente del Settore
Dr. Carlo Perotto